

Pubblicato il 14/04/2022

N. 00854/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00567/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- Franco Almerico e Aldo Almerico, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Simone Edoardo Barni e Giusi Colombo e domiciliati ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

*contro*

- il Comune di Lissone, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Raimondi e domiciliato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

*nei confronti*

- Edildos Costruzioni di Carlo Dossi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Grella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 51002 del 23 dicembre 2014, avente a oggetto "*Vs. nota prot. 46354 del 26/11/2014*", a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Lissone;
  - se e per quanto occorrer possa, del provvedimento, avente riferimento RO 287 del 6 giugno 2013, con cui è stata revocata la precedente ordinanza comunale, avente RO 542 del 28 luglio 2007;
  - del P.d.C. n. 20/04 del 5 aprile 2004;
  - nonché di ogni atto antecedente, consequenziale o connesso ai precedenti;
  - e per la condanna della P.A. resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato ai ricorrenti, da determinarsi come indicato in narrativa e/o con disponenda C.T.U. ex art. 67 cod. proc. amm.;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. GE 2020/0062161 datata 14 dicembre 2020, trasmessa via p.e.c. ai ricorrenti in data 15 dicembre 2020, avente a oggetto "*... riscontro diffida del 15.11.2020 prot. n. 55126 del 6.11.2020*", a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Lissone;
  - nonché per la condanna della P.A. resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato ai ricorrenti, da determinarsi come indicato in narrativa e/o con disponenda C.T.U. ex art. 67 cod. proc. amm.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Edildos Costruzioni di Carlo Dossi S.r.l. e del Comune di Lissone;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza di smaltimento del 22 marzo 2022, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 27 febbraio 2015 e depositato l'11 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 51002 del 23 dicembre 2014, avente a oggetto "*Vs. nota prot. 46354 del 26/11/2014*", a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Lissone, unitamente al provvedimento, avente riferimento RO 287 del 6 giugno 2013, con cui è stata revocata la precedente ordinanza comunale, avente RO 542 del 28 luglio 2007, e al Permesso di costruzione n. 20/04 del 5 aprile 2004; è stato chiesto, altresì, il risarcimento del danno.

I ricorrenti sono proprietari delle aree comuni e di singole unità immobiliari poste all'interno del compendio immobiliare denominato "*Condominio Garibaldi*", posto in fregio alla Via G. Garibaldi n. 16 di Lissone (fg. 28, mapp. 677-678-679-680-695-696-697-698), con accesso carraio dal civico n. 20; sono altresì proprietari di una quota parte del mappale 745 (parte racchiusa da una recinzione metallica con sottostante muro in cemento armato) di circa 42 mq, sulla quale in passato era stato imposto un vincolo di servitù per allargamento strada/parcheggi, oggi non più sussistente per intervenuta rinuncia del Comune di Lissone. Al confine con il compendio di proprietà dei ricorrenti le società Archetipo ed Edildos, in attuazione del "*Piano di Recupero di Via Garibaldi - Via Don Crippa*", hanno demolito e ricostruito, con nuove edificazioni e nuovi volumi, degli immobili (mapp. 810-812-813-814-816-817). Tale iniziativa immobiliare sarebbe stata realizzata in violazione delle distanze dalla proprietà dei ricorrenti (con violazione anche delle luci e delle vedute), nonché occupando una parte del sedime di proprietà di questi ultimi. Su sollecito dei predetti ricorrenti, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio ha emesso, in data 28 luglio 2007, l'ordinanza n. 542 attraverso la quale è stato imposto alle parti controinteressate il posizionamento di pannellature per evitare l'affaccio dai balconi degli appartamenti siti in Via Garibaldi sulla proprietà sottostante; tuttavia, essendo stati rimossi medio tempore i predetti pannelli, il Comune ha avviato un procedimento per imporre il ripristino di tali barriere, conclusosi con l'ordinanza n. 287 del 6

giugno 2013, che ha preso atto dell'avvenuta ottemperanza al pregresso ordine tramite il riposizionamento delle pannellature. Peraltro, i ricorrenti, al fine di far accertare la violazione delle distanze minime dei fabbricati realizzati in esecuzione del Piano di recupero e per domandarne la demolizione e l'arretramento a distanza di legge, hanno altresì incardinato un giudizio presso il Tribunale civile di Monza (R.G. n. 13420/2010). In seguito alla rinuncia comunale alla servitù sul mappale n. 745, con conseguente riacquisizione della piena proprietà sullo stesso (anche) da parte dei ricorrenti, con istanza del 26 novembre 2014, è stato chiesto al Comune di intervenire nell'esercizio del proprio potere di vigilanza edilizia, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi originario, eliminando le violazioni poste in essere con la realizzazione dei fabbricati e in attuazione del Piano di recupero. Con provvedimento del 23 dicembre 2014, il Comune ha riscontrato la richiesta dei ricorrenti, segnalando che le opere realizzate nell'ex Piano di recupero erano legittime, in quanto conformi alla pratica edilizia originariamente depositata, e che in ogni caso le pratiche edilizie vengono rilasciate o assentite fatti salvi i diritti dei terzi, a nulla rilevando la successiva rinuncia alla servitù comunale sul mappale n. 745, avvenuta dieci anni dopo l'approvazione del Piano di recupero.

Assumendo l'illegittimità del predetto provvedimento e del presupposto Piano di recupero, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, 5, comma 3, 7, 10 bis e 21 octies della legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, per violazione e falsa applicazione dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e per eccesso di potere per sviamento.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione agli artt. 28 e 30 della legge n. 457 del 1978, all'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, all'art. 28 della legge

n. 1150 del 1942, all'art. 44 del Regolamento edilizio, agli artt. 7.3, 13 e 22.4 e ss. delle N.T.A. comunali del P.R.G. del 1996 e agli artt. 43, 44 e 45 del P.R.G. del 1980, all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, agli artt. 873, 876, 879, comma 2, 905, 906, 907 e ss. cod. civ., alla legge regionale n. 51 del 1975, alla legge regionale n. 23 del 1992 e s.m.i. e alla legge regionale n. 12 del 2005, nonché agli artt. 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12 e 3.4.13 del Regolamento locale di igiene tipo, l'eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei fatti, per disparità di trattamento, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di istruttoria e l'eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità, anche in relazione alla violazione delle norme sopra indicate, e per ingiustizia manifesta.

Infine, sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, anche in relazione alla violazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 e delle N.T.A. comunali richiamate, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità e pretestuosità, la violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Si sono costituiti in giudizio Edildos Costruzioni di Carlo Dossi S.r.l. e il Comune di Lissone, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 12 febbraio 2021 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno poi impugnato la nota prot. n. GE 2020/0062161 datata 14 dicembre 2020, trasmessa via p.e.c. in data 15 dicembre 2020, avente a oggetto "... *riscontro diffida del 15.11.2020 prot. n. 55126 del 6.11.2020*", a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Lissone; è stato chiesto, altresì, il risarcimento del danno.

Dopo la proposizione del ricorso introduttivo, il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 3778/2017 ha definito il giudizio R.G. n. 13420/2010 (finalizzato all'accertamento della violazione delle distanze minime dei fabbricati realizzati in esecuzione del Piano di recupero e alla conseguente demolizione e arretramento degli stessi a distanza legale), riconoscendo l'erroneo

posizionamento dei manufatti realizzati dalla controinteressata, ma non ordinandone la demolizione. I ricorrenti hanno appellato la predetta pronuncia, cui ha fatto seguito la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1316/2020, depositata il 1° giugno 2020: con la stessa è stata accertata la violazione delle distanze minime di legge e di regolamento dei manufatti della controinteressata rispetto ai beni degli odierni ricorrenti, trattandosi di nuove costruzioni non beneficianti di alcuna deroga sulle distanze, e pertanto è stata ordinata la demolizione/arretramento dei predetti manufatti (*“dispone l'arretramento dell'edificio di cui al Lotto A lato ovest fino a 10mt. dall'edificio del condomino di via Garibaldi, ordinando ai singoli proprietari delle abitazioni coinvolte e a tutti i condomini in relazione alle parti comuni di dare esecuzione a quanto disposto nella presente sentenza”*). In data 5 novembre 2020, i ricorrenti hanno invitato il Comune di Lissone a prendere atto della pronuncia della Corte d'Appello di Milano e, conseguentemente, a intervenire in autotutela per sanzionare gli interventi edilizi posti in essere dalla controinteressata. In data 14 dicembre 2020, gli Uffici comunali hanno evidenziato che *“in difetto di una formale sentenza del Giudice civile passata in giudicato non [si ritengono] sussistenti gli elementi per procedere all'avvio di un procedimento di irregolarità del titolo edilizio a carico della proprietà dell'edificio, unitamente al costruttore e progettista che hanno presentato la relativa pratica edilizia. Come a lei noto la sentenza della Corte d'appello n. 1316/20220 dovrebbe passare in giudicato entro la fine del corrente anno 2020, a tale fine le chiediamo la cortesia di volerci cortesemente informare dell'eventuale proposizione di ricorso in Cassazione da parte di una o più parti del giudizio o del passaggio in giudicato della sentenza”*. La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione (R.G. n. 30943/2020).

Assumendo l'illegittimità della nota comunale del 14 dicembre 2020, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento sulla base delle medesime censure già proposte attraverso il ricorso introduttivo.

3. In data 17 febbraio 2021, il difensore della controinteressata Edildos Costruzioni ha depositato in giudizio l'atto di revoca del proprio mandato

difensivo, comunicatogli dalla predetta controinteressata in data 30 gennaio 2018.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato in giudizio memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha eccepito, in via preliminare, la irricevibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui sono stati impugnati il permesso di costruire n. 20/2004 e l'ordinanza n. 287/2013, oltre che la duplicazione delle azioni sia in sede giurisdizionale civile che amministrativa, mentre nel merito ha chiesto il rigetto dei ricorsi e delle connesse domande risarcitorie; alle eccezioni formulate dalla difesa comunale ha replicato la difesa dei ricorrenti, deducendone l'infondatezza e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi e delle correlate domande risarcitorie.

All'udienza di smaltimento del 22 marzo 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, su conforme richiesta dei difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

## DIRITTO

1. In via preliminare, va evidenziato che la revoca del mandato al proprio difensore da parte della controinteressata Edildos Costruzioni, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.; cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 28 gennaio 2019, n. 186; 16 gennaio 2018, n. 122; 14 aprile 2017, n. 879).

2. Sempre in via preliminare, devono essere scrutinate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune di Lissone, tra le quali va prioritariamente esaminata quella con cui è stata eccepita la decadenza dall'impugnazione del permesso di costruire n. 20/2004 e dell'ordinanza n. 287 del 6 giugno 2013.

2.1. L'eccezione è fondata.

Come risulta evidente dall'esame degli atti di causa, i ricorrenti, pur tempestivamente edotti dell'adozione del permesso di costruire n. 20/2004 e

dell'ordinanza n. 287/2013 (come pure della presupposta ordinanza n. 542/2007), non hanno proposto nel termine decadenziale alcuna impugnazione avverso i predetti atti. In particolare, le parti ricorrenti erano a conoscenza del rilascio del permesso di costruire quantomeno a partire dal 2010, visto che proprio per far valere le violazioni scaturenti dal Piano di recupero di Via Garibaldi - Via Don Crippa (presupposto al predetto permesso di costruire) le medesime parti hanno proposto un giudizio in sede civile presso il Tribunale di Monza (R.G. n. 13420/2010).

2.2. Ne discende che la parte dei ricorsi – in particolare il secondo motivo sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti – con cui vengono contestati il Piano di recupero e il correlato permesso di costruire, nonché le ordinanze comunali n. 287/2013 e n. 542/2007, deve essere dichiarata irricevibile per tardività della sua proposizione.

3. L'ulteriore eccezione della difesa comunale, con la quale sia assume una indebita duplicazioni di azioni giurisdizionali sia in sede civile che amministrativa, non è fondata.

3.1. Va premesso che le controversie concernenti la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di un titolo edilizio (o i procedimenti assimilati) sono assoggettate al regime della c.d. "doppia tutela", per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con giurisdizione del giudice ordinario) e, dall'altro, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice amministrativo (con riguardo alle questioni in materia di distanze, Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2016, n. 81; 3 agosto 2016, n. 3511; 31 marzo 2015, n. 1692; T.A.R. Lombardia, Milano II, 17 dicembre 2021, n. 2837; 26 luglio 2017, n. 1680; 5 dicembre 2016, n. 2301). In particolare, il potere di controllo dell'Amministrazione in sede di rilascio dei



titoli edilizi (al pari di quello esercitato in sede inibitoria) deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica; tra questi ultimi rientrano, ad esempio, il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici oppure i casi conclamati di inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio (cfr. Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2022, n. 1302). Nella specie, le contestazioni dei ricorrenti afferiscono al mancato rispetto delle distanze tra le costruzioni e alla carenza del titolo di legittimazione per la realizzazione dell'intervento, aventi certamente un rilievo pubblicistico.

3.2. Ne discende il rigetto della suesposta eccezione.

4. Si può passare all'esame del merito della restante parte dei ricorsi, che deve essere trattata contestualmente in quanto contenente censure sostanzialmente sovrapponibili; per tale parte i ricorsi risultano infondati.

5. Con la prima doglianza sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti, aventi identico tenore, si assume la violazione della normativa sul procedimento amministrativo, poiché né la comunicazione del 23 dicembre 2014, impugnata con il ricorso introduttivo, né quella del 14 dicembre 2020, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, sarebbero state precedute dalla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, da quella di avvio del procedimento, dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e dall'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere; ciò avrebbe determinato una insanabile illegittimità dei richiamati provvedimenti comunali impugnati.

5.1. Le doglianze sono infondate.

In primo luogo, va sottolineato come la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce una semplice irregolarità, non idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi

applicare in tal caso l'art. 5, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui, in difetto di designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 7 febbraio 2022, n. 430; T.A.R. Campania, Napoli, III, 5 giugno 2019, n. 3048; T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 aprile 2018, n. 4395).

Con riguardo poi all'ecceppata mancata indicazione del termine per l'impugnazione dell'atto e dell'Autorità cui ricorrere, la stessa non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità che nemmeno giustifica l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (cfr. Consiglio di Stato, VI, 30 dicembre 2019, n. 8889; V, 18 gennaio 2017, n. 199; 28 luglio 2015, n. 3710).

Infine, come evidenziato dalla costante giurisprudenza, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto le previsioni di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 devono *“essere interpretate alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”* (Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2021, n. 1386; anche, IV, 13 febbraio 2020, n. 1144).

Nella specie deve essere sottolineato come i ricorrenti abbiano chiesto all'Amministrazione di intervenire in autotutela su un titolo edilizio (permesso di costruire n. 20/2004) e sul presupposto Piano attuativo (Piano di Recupero di Via Garibaldi - Via Don Crippa) adottati in tempi alquanto risalenti (almeno dieci anni addietro). Le contestazioni che i ricorrenti hanno mosso nei confronti degli interventi edilizi effettuati dalla controinteressata Edildos Costruzioni non si fondano sulla realizzazione di opere in assenza o in difformità dai presupposti titoli abilitativi, ma afferiscono a una asserita non

conformità del Piano di Recupero e del correlato permesso di costruire alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale, oltre che della normativa statale in tema di distanze. Tuttavia, a differenza degli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, che impongono all'Amministrazione di intervenire attraverso l'attività repressiva senza limiti di tempo – come evidenziato dal Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9, secondo il quale l'ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, trattandosi di un aspetto di puro fatto e non di diritto, non richiede alcuna motivazione né in relazione all'interesse pubblico, né con riguardo all'affidamento del privato in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione del predetto abuso (Consiglio di Stato, VI, 11 giugno 2021, n. 4534; 22 febbraio 2021, n. 1552; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 novembre 201, n. 2063) –, in presenza di un titolo, seppure non conforme alla disciplina urbanistica vigente, non si può predicare un obbligo di automatico annullamento d'ufficio dello stesso, poiché laddove si interviene a una distanza temporale considerevole è necessario dare conto nella motivazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro, valutati gli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto (Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; più di recente, Consiglio di Stato, IV, 31 marzo 2022, n. 2376).

Oltretutto, trattandosi dell'esercizio di un potere di autotutela non doverosa (per la configurazione di fattispecie di cosiddetta autotutela obbligatoria o doverosa, aventi tuttavia carattere eccezionale, cfr. Consiglio di Stato, VI, 20 giugno 2019, n. 4211), lo stesso *“soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere”* (Consiglio di Stato, V, 9 febbraio 2022, n. 940).

In relazione all'an del provvedimento deve rilevarsi che, se si imponesse un obbligo di intervenire, il rischio sarebbe anche quello di eludere i termini di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'Amministrazione, con possibilità di impugnare l'eventuale esito negativo della procedura, nonostante l'avvenuta decorrenza dei termini per proporre ricorso nei confronti del provvedimento di primo grado, con evidente compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2021, n. 1756; VI, 25 maggio 2020, n. 3277).

5.2. Ciò determina il rigetto delle suesposte censure.

6. Con la terza doglianza del ricorso introduttivo, di identico tenore rispetto al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, si assume il difetto di motivazione degli atti comunali impugnati, oltre che la loro genericità e pretestuosità.

6.1. Le doglianze sono infondate.

Il Comune di Lissone nella nota del 23 dicembre 2014, impugnata con il ricorso introduttivo, ha ritenuto di non assecondare la richiesta dei ricorrenti, finalizzata all'annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata, poiché siffatti interventi risultano conformi alla pratica depositata e non si ravvisa la sussistenza di alcuna difformità edilizia o urbanistica, non potendo la successiva acquisizione del mappale n. 745 da parte dei ricorrenti, avvenuta nel 2014, esplicitare alcun effetto viziante sul permesso di costruire rilasciato dieci anni prima (nel 2004).

Attraverso la nota del 14 dicembre 2020, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, il Comune ha ritenuto che, in difetto di una formale sentenza del Giudice civile passata in giudicato, non sussistessero gli elementi per procedere all'avvio di un procedimento di verifica della irregolarità del titolo edilizio.

Come emerge con evidenza dal contenuto dei richiamati provvedimenti di diniego, l'Amministrazione resistente li ha motivati, seppure in maniera sintetica, congruamente e adeguatamente, palesando le ragioni ostative

all'accoglimento delle richieste dei ricorrenti e specificando che soltanto in presenza di un giudicato potrà essere avviato il procedimento di verifica richiesto. Ciò risulta tanto più condivisibile in presenza di un'attività di secondo grado di natura discrezionale che, come rilevato al precedente punto 5.1, non può surrettiziamente rimettere in termini la parte che non ha tempestivamente gravato un provvedimento sfavorevole.

6.2. Ne discende il rigetto anche delle suesposte doglianze.

7. In conclusione, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati.

8. Al mancato accoglimento dei ricorsi consegue altresì la reiezione delle domande di risarcimento del danno, considerato che, oltre alla natura discrezionale dei provvedimenti impugnati, la mancata tempestiva contestazione dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata recide il nesso di causalità tra il comportamento amministrativo asseritamente illegittimo e i danni che i ricorrenti assumono di aver subito; senza considerare che l'eventuale risarcimento ottenuto in ambito giurisdizionale civile non potrebbe essere oggetto di duplicazione nella presente sede (cfr. all. 11 al ricorso).

9. Le spese, avuto riguardo alle peculiarità e alla complessità della controversia, possono essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibili e in parte respinge i ricorsi indicati in epigrafe; respinge altresì le domande di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Mauro Gatti, Presidente FF

Alberto Di Mario, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Mauro Gatti**

**IL SEGRETARIO**